

Proposta Area III N. _____ del _____
 Proposta N. _____ del _____



COMUNE DI VILLALBA
 (PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 85 del 23 SET. 2013

OGGETTO: Adeguamento dello Statuto Comunale. Approvazione schema.

L'anno duemilatredici, il giorno Ventitree del mese di settembre, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Firma dei presenti
1	PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2	PLUMERI CALOGERO	Vice Sindaco	
3	MAZZARISI SALVATORE	Assessore	 ASSENTE
4	TERRITO CONCETTA	Assessore	
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	Assessore	

Assume la Presidenza il geom. Alessandro PLUMERI, in qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale dott. Calogero FERLISI.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA P.O. 1

PREMESSO:

- che, con deliberazione consiliare n. 31 del 30 giugno 1999, esitata dalla Sezione Centrale del CO.RE.CO. nella seduta del 05.08.1999. con decisione n. 7032/6624, il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto di questo Comune previsto dalla Legge 8.6.1990, n. 142, siccome recepita dall'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con successiva deliberazione n. 56 del 24 novembre 2004, il Consiglio Comunale ha adeguato lo Statuto Comunale alle innovazioni ordinamentali delle leggi regionali 5.9.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, avente ad oggetto "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, avente ad oggetto: "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" che, altresì, modifica la L.R. n. 10/91, recepisce talune disposizioni normative della L. n. 69/2009 relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi oggetto di pubblicità legale e, all'art. 21, dispone in merito alla gestione dei servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica;

VISTA la legge regionale 5 aprile, n. 6, che introduce talune modifiche in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali, nonché l'istituzione della consulta dei cittadini migranti nei Comuni nel cui territorio sono presenti comunità di cittadini residenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, la quale, in particolare, ha previsto all'art. 5, comma 2, l'applicabilità in Sicilia della normativa statale, che dispone la soppressione della figura del direttore generale nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

CONSIDERATO che la modifica del vigente Statuto Comunale è stata, tra l'altro, più volte richiesta dai Consiglieri Comunali;

DATO ATTO che, a tal fine, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 42 del 24 aprile 2012, ha proceduto alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro formato dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai tre Consiglieri Comunali Capigruppo e dal Segretario Comunale;

TENUTO CONTO:

- che, a seguito di riunioni, detto gruppo di lavoro assegnava al Segretario Comunale il compito di approfondire la rivisitazione dello Statuto per quanto riguarda i contenuti obbligatori in forza delle norme di Legge sopravvenute;
- che il Segretario Comunale, con nota prot. n. 1161/int. del 7.11.2012, comunicava agli Organi interessati di aver completato i lavori per la revisione dello Statuto Comunale riguardo a taluni contenuti obbligatori in forza di norme di Legge sopravvenute;
- che, da ultimo, con verbale n. 5 del 31.5.2013, il menzionato gruppo di studio, *“con l’assenso unanime di tutti i presenti”*, approvava la proposta del Sindaco, dando, *“quindi, mandato all’Ufficio del Segretario Comunale di adeguare tecnicamente lo Statuto di questo Ente alle vigenti disposizioni normative, siccome introdotte dalla Legislazione successiva all’avvenute approvazione e pubblicazione dello stesso”*;
- che l’Ufficio del Segretario Comunale ha completato i lavori di revisione integrale del vigente Statuto Comunale, adeguandone integralmente il testo alle vigenti disposizioni normative, siccome introdotte dalla Legislazione successiva alla sua approvazione ed alla sua pubblicazione;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario adeguare il vigente Statuto alle disposizioni contenute nelle Leggi sopra richiamate;

VISTO lo schema di statuto modificato integralmente dall’Ufficio del Segretario Comunale, allo scopo di adeguare tecnicamente il testo statutario di questo Comune alle vigenti disposizioni normative;

VISTO l’art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni, che disciplina il procedimento di approvazione dello Statuto;

DATO ATTO che, ai sensi della succitata normativa e delle circolari dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali nn. 5/96 e 3/97, le modifiche da apportare agli Statuti devono seguire lo stesso iter procedurale dell’adozione degli stessi, e cioè l’approvazione dello schema da parte della Giunta Municipale e la pubblicazione per 30 giorni consecutivi dello schema medesimo;

VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

PROPONE

- di approvare il nuovo testo dello schema di statuto, le cui modificazioni vengono evidenziate in grassetto, da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare massima pubblicità, mediante apposito manifesto, delle proposte di modificazione, allo scopo di consentire ai cittadini singoli e associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 23/09/2013

Il Responsabile dell'Area



[Handwritten signature]

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Area _____

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____

per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____



COMUNE DI VILLALBA

SCHEMA DI STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO

- ART. 1 - Il Comune di Villalba
- ART. 2 - Sede, Territorio, Patrono e Albo Pretorio
- ART. 3 - Stemma e Gonfalone
- ART. 4 - Consiglio comunale dei ragazzi
- ART. 5 - Obiettivi principali
- ART. 6 - Finalità
- ART. 7 - Titolarità dei diritti
- ART. 8 - Tempi ed orari

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

- ART. 9 - Organi

CAPO I° - IL SINDACO

- ART. 10 - Generalità
- ART. 11 - Competenze
- ART. 12 - Poteri di nomina
- ART. 13 - Determinazioni del Sindaco
- ART. 14 - Mozione di sfiducia
- ART. 14 - bis - Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, morte, rimozione o impedimento permanente

CAPO II° - IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 15 - Ruolo e competenze generali
- ART. 16 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
- ART. 17 - Funzioni di controllo politico-amministrativo
- ART. 18 - Commissioni
- ART. 19 - Presidenza del Consiglio Comunale
- ART. 19 - bis - Revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale
- ART. 20 - Regolamento del consiglio comunale
- ART. 21 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali
- ART. 22 - Pari opportunità
- ART. 23 - Tutela

CAPO III° - LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 24 - Norme Generali
- ART. 25 - Competenze della Giunta

- ART. 26 – Composizione e funzionamento della Giunta
- ART. 27 - Responsabilità della Giunta
- ART. 28 - Attribuzioni degli assessori
- ART. 29 - Rapporti con il consiglio comunale
- ART. 30 - Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA - UFFICI E PERSONALE

- ART. 31 – Principi generali
- ART. 32 - Struttura organizzativa
- ART. 33 - Collaborazioni professionali esterne
- ART. 34 - abrogato
- ART. 35 - abrogato
- ART. 36 - abrogato
- ART. 37 - Segretario Comunale
- ART. 38 - abrogato
- ART. 39 – Unità organizzative
- ART. 40 - Conferenza dei servizi
- ART. 41 - Resa del conto
- ART. 42 - Responsabili delle unità organizzative
- ART. 43 - Principi strutturali ed organizzativi
- ART. 44 - Strutture
- ART. 45 - Personale
- ART. 46 - Proposta di deliberazione
- ART. 47 - Pareri sulle deliberazioni
- ART. 48 - Servizio di controllo interno

TITOLO IV° - GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

- ART. 49 - Forme di gestione
- ART. 50 - Gestione in economia
- ART. 51 - Concessione a terzi
- ART. 52 - Aziende speciali
- ART. 53 - Istituzioni
- ART. 54 - Società per azioni

TITOLO V° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 55 - La partecipazione
- ART. 56 - Albo delle Associazioni
- ART. 56 - bis - Consulta dei cittadini migranti
- ART. 56 - ter - Consulta giovanile

ART. 57 - Diritto di udienza

CAPO II° - REFERENDUM

- ART. 58 - Principi generali
- ART. 59 - Limiti di ammissibilità
- ART. 60 - Referendum consultivi
- ART. 61 - Referendum propositivi
- ART. 62 - Referendum abrogativo
- ART. 63 - Effetti del referendum
- ART. 64 - Facoltà di ricorso
- ART. 65 - Facoltà di intervento
- ART. 66 - Proposte di iniziativa popolare
- ART. 67 - Convenzioni
- ART. 68 - Consorzi
- ART. 69 - Accordi di programma

TITOLO VI° - FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 70 - Principi
- ART. 71 - Ordinamento contabile
- ART. 72 - Programmazione economico-finanziaria
- ART. 73 - Controllo della gestione
- ART. 74 - Revisore di conti
- ART. 75 - Servizio finanziario
- ART. 76 - Gestione e conservazione del patrimonio
- ART. 77 - Accertamento e riscossione delle entrate
- ART. 78 - Attività contrattuale

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 79 - Revisione dello statuto
- ART. 80 - Adozione e revisione dei regolamenti
- ART. 81 - Disciplina transitoria

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO

ART. 1 (Il Comune di Villalba)

1. Il Comune di Villalba:

a) è un ente locale autonomo con rappresentatività generale dotato di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dallo Statuto della Regione Siciliana.

b) è ente democratico che crede nei principi della libertà, della pace e della solidarietà.

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.

d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

e) opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persone e sulla solidarietà.

f) tutela la sua attività istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.

g) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

h) impronta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e di pubblicità, nonché alla distinzione fra decisione politica ed attuazione amministrativa ed alla conseguente separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica.

ART. 2 (Sede, Territorio, Patrono e Albo Pretorio)

1. Il territorio del Comune di Villalba si estende per kmq 41,40, confina con i Comuni di Vallelunga Pratameno, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Marianopoli, Mussomeli e Cammarata.

2. Il Comune di Villalba ha la propria sede presso il palazzo municipale sito in Via Vittorio Veneto n. 97.

3. Le riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale hanno luogo normalmente presso la sede comunale, salvo i casi particolari in cui la situazione dell'ordine pubblico o particolari esigenze di carattere sociale o di interesse generale o di ordine logistico non abbiano a determinare l'opportunità ritenuta dal presidente dell'organo, di utilizzare altri siti.

4. Il Santo Patrono del Comune è San Giuseppe e si celebra il 19 marzo.

5. Il Comune ha un albo pretorio telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

6. All'interno del Comune di Villalba non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 3 (Stemma e Gonfalone)

1. Segni distintivi del Comune sono lo stemma civico e il gonfalone approvati con appositi provvedimenti delle autorità competenti.

2. Lo STEMMA CIVICO è formato, secondo il Decreto Reale 10 dicembre 1903, nel modo

seguinte: "è d'argento al palmizio di verde nodrito sulla campagna dello stesso, sostenuto da due leoncini al naturale, affrontati, accostati verso il capo da due cornucopie al naturale, affrontate, lo scudo sarà sormontato da un cerchio di muro d'oro, aperto di quattro porte sormontati di otto merli dello stesso, uniti da muricciuoli d'argento".

3. IL GONFALONE: è costituito da drappo di verde con la bordatura di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. **Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone nel rispetto delle norme vigenti.**

5. Il Sindaco e/o la Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4

(Consiglio Comunale dei ragazzi)

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del baby consiglio comunale e del baby Sindaco.

2. Il baby consiglio comunale ed il baby sindaco, hanno il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, e rapporti con l'associazionismo.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 5

(Obiettivi principali)

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua competenza all'esecuzione ed all'attuazione di essi.

2. Inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato.

3. L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze culturali, sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali ed all'attività politica ed amministrativa.

4. A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale nonché forme di consultazione referendaria e riconosce gli organismi di partecipazione popolare.

ART. 6

(Finalità)

1. Il Comune di Villalba si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione fisica, intellettuale e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie competenze la lotta ad ogni fenomeno criminoso e mafioso in particolare anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.

2. Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità e, a tal fine, sollecita ed assume tutte le iniziative necessarie per impedire la presenza di associazioni mafiose e criminali.

3. E' titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo esercitando le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e del lavoro.

5. Riconosce nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, artistico e paesaggistico un obiettivo prioritario.

6. A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come un tratto qualificante della sua azione, si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente.

7. Favorisce la collaborazione con gli altri Comuni vicini, con lo Stato, con la Regione, la Provincia e con le Associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, artistico e paesaggistico.

8. Il Comune riconosce nella Biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità.

9. Obiettivi preminenti del Comune sono altresì lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei valori collettivi, nonché la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

10. Il Comune si prefigge di esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica riconoscendosi interessato alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni e promuove quelle iniziative atte alla formazione di coscienza civica.

11. A tale proposito, si attribuisce il compito di favorire lo svolgimento di attività interdisciplinari ad integrazione dei programmi scolastici, valorizzando esperienze, competenze e disponibilità di singoli e di Associazioni culturali.

12. Il Comune, nella consapevolezza che la condizione minorile è nodo centrale, impronta tutta la sua attività di programmazione del territorio alla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l'aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili; assume come parte integrante del presente Statuto la carta internazionale dei diritti del bambino; favorisce tutte le iniziative tese a promuovere la partecipazione dei minori alla vita della città e ad affermare il loro ruolo di cittadini e di utenti a tutti gli effetti; procede, sollecitando e valorizzando una progettualità professionale ed associativa; attua rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per eliminare eventuale evasione dall'obbligo scolastico, e lo sfruttamento minorile.

13. Il Comune favorisce le attività sportive che si esplicano nello spirito dell'aggregazione spontanea ed amatoriale giovanile e non; nel soddisfacimento del bisogno elementare di motorietà e di attenzione all'equilibrio psicologico della persona con particolare riferimento ai disabili ed agli anziani; nelle forme di competizione agonistica non violenta, non sopraffattrice e non orientata verso interessi di mercificazione e di lucro.

14. Assicura l'accesso agli impianti sportivi comunali già esistenti a tutti i cittadini e privilegia, come metodo, le forme di gestione diretta degli impianti esistenti e futuri da parte delle Associazioni, quali agenti di base della promozione sportiva.

15. Il Comune tutela e valorizza il ruolo della famiglia anche come nucleo fondamentale della dialettica sociale, avendo particolare attenzione alle condizioni di reale parità tra i sessi.

16. In tal senso si adopera per rimuovere ogni forma di discriminazione e s'impegna ad un'interpretazione la più ampia possibile della legislazione vigente in ordine alla politica sociale in favore della famiglia, considerata tale anche quella di fatto (casa, salute, servizi, lavoro, ecc..).

17. Il Comune promuove la tutela della vita umana, delle persone e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

18. Il Comune s'impegna, altresì, ad effettuare un'efficace e programmata politica di intervento a favore degli anziani.

19. Il Comune valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio comune di tutta la collettività.

20. Il Comune si qualifica come Ente di promozione dello sviluppo economico: attiva ogni forma di incentivazione dell'associazionismo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti di indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l'inserimento professionale dei disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti d'intervento produttivi finalizzati ad esaltare specifiche vocazioni del territorio.

21. Il Comune valorizza le forme associative e di volontariato dei cittadini: a tal fine garantisce a partire dal presente Statuto, forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'Ente.

22. Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola od associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività dell'Amministrazione.

23. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi sociali.

24. Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.

25. Il Comune promuove ed assume come finalità pubblica, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela dei diritti degli animali di qualsiasi genere e specie, riconoscendone, salve le competenze sanitarie e di igiene, il diritto all'esistenza e preservandoli da azioni che implicino crudeltà e violenza.

ART. 7

(Titolarità dei diritti)

1. Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti d'iniziativa e partecipazione, accesso ed informazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti:

- i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Villalba;
- i cittadini non ancora elettori, residenti nel Comune di Villalba, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, che nel Comune di Villalba esercitano la propria prevalente attività di lavoro e/o di studio;
- i cittadini maggiorenni privi di diritto elettorale.

ART. 8

(Tempi ed orari)

1. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi del paese un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.

2. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.

3. Il Sindaco, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari dei servizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano.

TITOLO II° ORGANI DEL COMUNE

ART. 9 (Organi)

1. Sono organi del Comune di Villalba: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO I° IL SINDACO

ART. 10 (Generalità)

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Quale capo dell'amministrazione comunale, la rappresenta all'esterno e sovrintende all'andamento generale dell'ente.
4. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali, dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei modi e nei termini previsti dalla legge, nonché le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali, avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune.
6. Nella qualità di ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 11 (Competenze)

1. Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.
In particolare:
 - a) rappresenta l'ente;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del Comune ed impartisce le relative direttive al Segretario Comunale e agli incaricati delle funzioni dirigenziali;
 - c) nomina la Giunta, dandone comunicazione, entro dieci giorni dall'insediamento, al Consiglio comunale;
 - d) nomina, tra gli Assessori, il vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - e) attribuisce le deleghe assessoriali per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo consente;
 - f) concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;
 - g) revoca i componenti della Giunta presentando al Consiglio Comunale, entro sette

- giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;
- h) convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina l'attività, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo;
 - i) autorizza le missioni agli Assessori;
 - j) richiede, laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del Consiglio Comunale comunicando al Presidente del Consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
 - k) ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al Consiglio ed alla cittadinanza;
 - l) risponde, anche per il tramite di un Assessore delegato, agli atti ispettivi presentati dai Consiglieri Comunali;
 - m) presenta annualmente una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti, partecipando alla seduta del Consiglio dedicata alla valutazione della stessa;
 - n) indice i referendum comunali;
 - o) individua e revoca, nei modi di Legge, il Segretario Comunale;
 - p) conferisce e revoca gli incarichi di posizione organizzativa ed individua, nel rispetto della divisione tra potere amministrativo e politico, il personale da assegnare alle predette aree secondo le priorità dettate dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici nel rispetto della legge;
 - q) può delegare la firma di atti di propria competenza specificatamente indicati nella delega, anche per categorie, al Segretario Comunale e/o ai responsabili di posizione organizzativa;
 - r) nomina i funzionari responsabili dei tributi;
 - s) provvede alle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto;
 - t) vigila sull'attività di enti, aziende, ed istituzioni da esso dipendenti o controllati;
 - u) è garante dell'attuazione e dell'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione Siciliana, dei Regolamenti e del presente Statuto;
 - y) assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione e lo Stato e con tutte le altre Istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
 - w) impartisce le direttive generali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi;
 - v) procede alle variazioni di bilancio consistenti in movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario e allo storno di fondi all'interno della stessa rubrica;
 - z) opera per assicurare agli utenti la migliore fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno ed a tal fine coordina il Piano Generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche;
 - aa) adotta i provvedimenti a lui riservati per legge o per Statuto, nonché ogni altro provvedimento residuale che la legge non riservi all'esclusiva competenza di altri Organi Comunali o dei responsabili di posizione organizzativa.

ART. 12 (Poteri di nomina)

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione.
2. Il numero di detti incarichi non può essere superiore a due.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati del titolo di laurea

ed essere in possesso dei requisiti specifici di competenza e professionalità, in relazione all'incarico che sono chiamati ad assolvere.

4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il Sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.

5. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

6. Spetta inoltre al Sindaco, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o dallo stesso dipendenti; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

7. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione del Sindaco o entro i termini di scadenza del precedente incarico; in caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire detti rappresentanti anche prima della scadenza del relativo incarico.

8. Al fine di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, di norma il Sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, può fare ricorso a rose di nomi formulate da Università ed altre Istituzioni Culturali, Ordini Professionali ed Organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, Associazioni ambientaliste e di utenti, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi.

10. In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina i curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa una dichiarazione da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato

11. Entro trenta giorni dalla loro adozione, il Sindaco deve trasmettere i provvedimenti di conferimento di incarichi, e di nomina e di revoca, di cui al presente articolo con i relativi allegati, al Consiglio Comunale per le eventuali valutazioni di sua competenza.

12. Per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'art.1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22, di competenza comunale, si applicano, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle leggi vigenti e dall'ordinamento comunale, anche i requisiti e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n.19.

ART.13

(Determinazioni del Sindaco)

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolate secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le determinazioni del Sindaco sono esecutive dal momento della loro adozione.

3. Le determinazioni comportanti spesa sono immediatamente trasmesse al responsabile dei servizi finanziari per l'assunzione dell'impegno di spesa. La mancanza o la insufficienza della disponibilità finanziaria sospende l'efficacia dell'atto, a meno che il Sindaco non ne disponga comunque l'esecuzione.

4. Le determinazioni del Sindaco sono pubblicati all'albo telematico per quindici giorni consecutivi e sono registrate, numerate e raccolte unitariamente presso l'ufficio di Segreteria.

Art. 14
(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai Consiglieri nel numero e con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta Comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale n. 35/1997.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo.
5. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 14 - bis
(Cessazione dalla carica di Sindaco
per decadenza, dimissioni, morte, rimozione o impedimento permanente)

1. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della Giunta, ma non del Consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del Sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, all'Assessorato regionale degli enti locali ed agli altri organi previsti dalla legge compete al Segretario Comunale.
3. Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II°
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15
(Ruolo e competenze generali)

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Sono organi del Consiglio Comunale, il Presidente, le eventuali commissioni consiliari, i gruppi consiliari.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, ad adottare solo atti urgenti ed indifferibili.

5. Il Consiglio Comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

6. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

7. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione dello Statuto e degli altri atti previsti dalla normativa nazionale e regionale, attraverso le quali competenze esercita le fondamentali funzioni per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e indica gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

8. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, legalità.

ART. 16

(Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermativi del presente Statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i Regolamenti per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai Piani d'investimento;

c) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

2. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta Comunale di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi al fine di garantire l'attuazione del documento programmatico presentato dal Sindaco al momento della sua elezione.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini, agli eventi che interessano la Comunità nazionale.

ART. 17

(Funzioni di controllo politico-amministrativo)

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti per le attività:

a) degli Organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle Istituzioni, Enti, Aziende Speciali, Gestioni Convenzionate, Consorzi, Società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con gli altri soggetti.

2. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente Statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva

dell'Amministrazione Comunale persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.

ART.18 (Commissioni)

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. Il funzionamento, la durata, la composizione, i poteri, saranno disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 20.

ART. 19 (Presidenza del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima adunanza espleta le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice.

2. Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed è a sua volta, sostituito in caso di assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano per preferenze individuali.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) rappresenta il Consiglio;
- b) lo convoca e lo presiede;
- c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente Statuto;
- d) apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
- e) provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
- f) ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, con provvedimenti che devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
- g) può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine;
- h) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di limitare l'accesso del pubblico;
- i) autorizza le missioni dei Consiglieri;
- l) assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari;
- m) informa periodicamente il Consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal Consiglio stesso;
- n) promuove iniziative affinché vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati del Consiglio.

4. E' istituito l'Ufficio della Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale. Con determinazione del Segretario Comunale, sentito il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, è assegnata una o più unità di personale. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e le risorse economiche da assegnare alla Presidenza del

Consiglio per spese istituzionali connesse alla funzione.

ART. 19 - bis

(Revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale possono essere revocati per gravi violazioni di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento del proprio ruolo istituzionale.

2. La mozione motivata di revoca deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri Comunali assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio, determina la cessazione dalla carica del Presidente.

4. Nella stessa seduta, il Consiglio Comunale procede alla nomina del Presidente a norma del primo comma del precedente articolo.

5. Analoga procedura si applica nei confronti del Vicepresidente.

ART. 20

(Regolamento del Consiglio Comunale)

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

3. Tale regolamento potrà disciplinare le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del Consiglio.

ART. 21

(Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza il vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

4. Ogni Consigliere Comunale, ha il diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti rientranti nella competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

6. Ha diritto a ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sugli atti deliberativi dell'Amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione, e sempre che non venga intralciato il normale iter gestionale della pratica. Ha, inoltre, diritto ad avere rilasciata copia di tutte le deliberazioni, compresi gli atti richiamati che ne costituiscono il presupposto dietro richiesta scritta avanzata al Segretario Comunale od al **Responsabile dell'unità organizzativa** in possesso della documentazione, senza necessità di alcuna autorizzazione.

7. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti

nei casi specificatamente previsti dalla legge.

8. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto.

9. Le medesime sono irrevocabili immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

10. Il Consiglio provvede all'immediata surrogazione dei Consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.

11. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

12. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.

13. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o di una Commissione di cui fa parte prima che i relativi lavori siano chiusi ha il dovere di far inserire in verbale le motivazioni di tale abbandono.

14. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

15. Nell'ipotesi in cui sussistono le condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.

16. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

17. Il Consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro quindici giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale indicazione circa le controdeduzioni formulate dal Consigliere interessato.

18. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 22

(Pari opportunità)

1. Il Comune promuove azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive elencate al comma 2 dell'art.1 della legge 10.04.1991, n.125, costituiscono norme statutarie a tutti gli effetti, e come tali devono essere osservate nell'esercizio di ogni attività amministrativa del Comune, al fine di rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra l'uomo e la donna.

ART. 23

(Tutela)

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

2. L'assistenza legale è preclusa nel caso di interessi confliggenti tra i soggetti di cui al precedente comma e l'Ente. Qualora, per effetto dell'assoluzione o per provvedimenti equipollenti, l'esistenza del conflitto di interessi sia da escludere, le spese legali sostenute dai soggetti di cui al comma 1 dovranno essere rimborsate dall'Ente.

CAPO III° LA GIUNTA COMUNALE

ART. 24 (Norme generali)

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo improntando la sua attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.

3. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

ART. 25 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta, in particolare, spetta:

- a) l'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;
- b) la determinazione dell'ordinamento tributario e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- c) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, se previsti in atti di programmazione generale;
- d) la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;
- e) l'approvazione della relazione illustrativa del rendiconto di gestione;
- f) la definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
- g) la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
- h) l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) l'approvazione della dotazione organica;
- j) l'individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
- k) il parere sulla revoca del segretario comunale;
- l) l'attribuzione di un'indennità ad personam integrativa del trattamento economico previsto dal CCNL a incaricati di funzioni dirigenziali, alte specializzazioni assunti con contratto a tempo determinato;
- m) l'adozione di atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, non preceduti da atti di programmazione;
- n) l'adozione di atti di indirizzo in materia di contratti;
- o) la determinazione di contributi e indennità, privi di disciplina regolamentare;
- p) l'aumento o la diminuzione della misura base dell'indennità di funzione dei membri della giunta;

- q) l'approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche;
- r) l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche, qualora richiesto dalla vigente normativa;
- s) l'affidamento di servizi socio assistenziali nelle ipotesi previste dalla vigente normativa;
- t) la decisione in materia di liti attive e passive;
- u) l'autorizzazione del Sindaco alla costituzione in giudizio e alla costituzione di parte civile per tutelare gli interessi del Comune;
- v) l'approvazione delle transazioni;
- w) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
- z) ogni altra competenza attribuita dalla vigente normativa.

ART. 26

(Composizione e funzionamento della Giunta)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, di cui uno nominato dal Sindaco assume le funzioni di Vice Sindaco.
2. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge.
3. Possono essere nominati alla carica di Assessore i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco.
4. La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
5. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale. La Giunta non può essere composta da Consiglieri Comunali in misura superiore alla metà dei propri componenti.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.
7. Sono estese ai componenti della Giunta Comunale le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco, che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
9. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco od in sua assenza dal Vice Sindaco e nel caso di assenza di entrambi dall'Assessore più anziano per età.
10. Il Sindaco stabilisce gli argomenti da trattare, dirige e coordina l'attività della Giunta, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegialità della decisione.
11. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
12. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione.
13. Alle sedute della giunta partecipano i componenti dell'organo, il segretario comunale e, se invitati, i funzionari dell'ente o altri soggetti invitati dal sindaco, senza diritto di voto.
14. Il Segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente e all'Assessore anziano.
15. Il Segretario Comunale è tenuto a curare che copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta sia trasmessa, con cadenza mensile ai Consiglieri Comunali.

ART. 27
(Responsabilità della Giunta)

1. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.

ART. 28
(Attribuzioni degli assessori)

1. Il Sindaco assegna ad ogni Assessore, dandone comunicazione al Consiglio, il compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per materie omogenee e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi, anche in relazione agli indirizzi della giunta e del consiglio.

2. Il sindaco può delegare agli assessori la firma di atti che la legge e lo statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza.

3. Tali indirizzi vengono tradotti operativamente in obiettivi specifici anche mediante direttive assessoriali destinate ai responsabili delle strutture in cui si articola l'Ente.

4. Il Sindaco può modificare le competenze di ogni Assessore per motivi di coordinamento e in relazione a progetti specifici, dandone comunicazione al Consiglio.

5. Può altresì revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione e motivazione al Consiglio entro la prima seduta dalla revoca.

ART. 29
(Rapporti con il Consiglio Comunale)

1. Il Sindaco, o Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio Comunale.

2. Di norma vi partecipano anche gli Assessori ed i titolari delle unità organizzative responsabili delle proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno.

3. Il Sindaco ed i componenti la Giunta, nonché i responsabili delle unità organizzative, se richiesti, hanno facoltà di intervenire nella discussione durante i lavori consiliari.

4. In occasione delle riunioni del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a fornire adeguate informative al Consiglio in merito a fatti particolarmente rilevanti verificatisi nell'ambito dell'Amministrazione o della comunità e dagli eventuali provvedimenti che, in merito, la Giunta ha adottato o intende adottare.

5. Ogni anno il Sindaco presenta al Consiglio Comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.

6. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in una seduta pubblica in cui partecipa il Sindaco, le proprie valutazioni.

7. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere alle interrogazioni conseguenti agli atti ispettivi dei Consiglieri Comunali, entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria del Comune, in Consiglio Comunale e/o a fornire risposta scritta su richiesta del Consigliere interpellante o interrogante.

8. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della Giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'O.d.G., decorsi trenta giorni, è data facoltà al Sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.E.L..

ART. 30

(Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali)

1. La propaganda elettorale dei candidati alla carica di Sindaco avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di Sindaco e Consiglieri Comunali dovranno presentare presso la Segreteria Comunale il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.

3. Detti bilanci saranno resi pubblici mediante **pubblicazione** nell'Albo Pretorio del Comune fino alla data delle consultazioni elettorali.

4. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute, su cui risultino analiticamente indicati per ogni singola voce di spesa i rispettivi importi nonché l'importo complessivo.

5. I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante **pubblicazione** nell'Albo del Comune per la durata di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nello stesso comma 4.

6. Detti rendiconti potranno essere consultati da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta alla Segreteria Comunale anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione di cui al precedente comma 5.

TITOLO III°

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA - UFFICI E PERSONALE

ART. 31

(Principi generali)

1. L'organizzazione degli uffici e del personale comunale, è improntata, nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, a criteri di autonomia operativa, di funzionalità, di efficienza, professionalità e responsabilità con costante adeguamento alle esigenze dei cittadini.

2. L'attività amministrativa si ispira al criterio fondamentale di separazione e distinzioni delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione.

3. Gli organi elettivi definiscono, secondo le rispettive competenze, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano, mediante apposito organismo, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

4. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali la gestione amministrativa e la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dal regolamento.

ART. 32

(Struttura Organizzativa)

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, organizza gli uffici secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto, dando risalto ai contenuti professionali dell'attività svolta da ciascun dipendente;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nel rispetto della riservatezza e segretezza, di cui alla legislazione in materia di accesso ai documenti amministrativi;

d) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità del procedimento, il quale risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, prevedendo altresì che ad ogni funzionario responsabile è garantita l'autonomia organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito;

e) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utente e in particolare del lavoro privato;

f) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, la verifica della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;

g) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Ente, nonché l'aggiornamento e la qualificazione anche attraverso la partecipazione a corsi.

2. Il Regolamento disciplina la dotazione organica del personale, nonché le modalità di assunzione e cessazione dal servizio e tutto ciò che la legge demanda agli atti normativi del Comune.

ART. 33

(Collaborazione professionali esterne)

1. L'Amministrazione Comunale, può ricoprire con personale esterno i posti di **responsabile delle unità organizzative** in caso di vacanza degli stessi, **nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge**, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con motivata delibera di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il contratto determina la durata dell'incarico che comunque non può superare la durata del mandato del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta su proposta del Sindaco, da una indennità ad personam.

3. L'Amministrazione Comunale può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'Ente figure dotate di particolari ed elevate competenze professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.

5. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo ed è necessario acquisire il curriculum dell'incaricato.

6. I criteri e le procedure saranno definite nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ABROGATO

ART.35

ABROGATO

ART.36

ABROGATO

ART. 37

(Segretario Comunale)

1. Il Sindaco individua il Segretario Comunale, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la gestione consortile dell'Ufficio di Segreteria con altro Comune, previa stipula di apposita convenzione.
3. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune. Il Segretario Comunale, in particolare:
 - a) svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici o dei servizi, coordinandone l'attività ed esercitando nei confronti degli stessi funzioni di impulso, direzione e controllo;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - d) verifica la completezza dell'istruttoria delle deliberazioni, ferme restando le responsabilità in ordine alla legittimità ed alla regolarità delle proposte in capo ai funzionari proponenti, provvede ai relativi atti esecutivi, cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - e) provvede, su specifica disposizione del Sindaco, in via sostitutiva, alla istruttoria di taluni procedimenti esercitando, il potere di avocare a sé le competenze dei responsabili di servizio, qualora questi abbiano ritardato o omissso di provvedere e previa contestazione di tale ritardo od omissione, promuovendo in tal caso contemporaneamente i conseguenti provvedimenti disciplinari;
 - f) predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - g) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - h) roga, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, in cui la stessa Amministrazione è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio;
 - i) sottoscrive i verbali delle adunanze degli organi istituzionali;
 - j) è il Responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il Sindaco disponga diversamente, motivandone le ragioni;
 - k) autorizza ferie, aspettative e missioni al personale incaricato della responsabilità di unità organizzative;
 - l) adotta provvedimenti di mobilità interna, nell'osservanza delle norme previste dagli accordi sindacali in materia e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - m) esercita le azioni e le competenze previste in materia disciplinare dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- n) verbalizza il giuramento degli assessori;
- o) riceve le mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco, le dimissioni dello stesso e degli Assessori, le proposte di revoca del Presidente e del Vice presidente del Consiglio;
- i) presiede l'Ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- p) attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti e degli atti comunali;
- q) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.

4. Al Segretario Comunale può essere attribuita, con determinazione del Sindaco, la direzione gestionale di aree di attività. In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 38

ABROGATO

ART. 39

(Unità Organizzative)

1. I Responsabili delle unità organizzative o aree di attività di grado apicale esercitano compiti di direzione, propulsione o controllo della struttura della quale rispondono ed assicurano l'imparzialità, la legalità e la rispondenza dell'attività dei servizi nell'interesse pubblico.

2. Nell'ambito delle attività del settore curano le proposte di atti deliberativi dell'area di attività e ne assicurano l'esecuzione in conformità delle direttive diramate dal segretario comunale; promuovono il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali disponibili.

3. Rispondono dei pareri resi in ordine della regolarità tecnica e contabile espressi in fase istruttoria sulle proposte di deliberazioni, in relazione alla competenza del profilo professionale.

4. Le norme per il conferimento della titolarità del coordinamento direttivo di unità organizzative e di aree sono stabilite dal Regolamento.

ART. 40

(Conferenza dei servizi)

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorire l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

3. La conferenza definisce linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

ART. 41
(Resa del conto)

1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 42
(Responsabili delle unità organizzative)

1. Spettano ai responsabili delle unità organizzative tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.

2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- e) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

ART. 43
(Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro, non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta a ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture ed intercambiabilità del personale.

2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

ART. 44
(Strutture)

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, è articolata in Uffici, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 45
(Personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità di esercizio del potere disciplinare;
- f) trattamento economico nel rispetto dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto.

4. Al personale del Comune si applicano le incompatibilità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 46
(Proposta di deliberazione)

1. Le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta prima di essere trasmesse, complete nelle loro parti, alla Segreteria per la formulazione dell'O.d.G., passano attraverso le seguenti fasi:

- a) Fase dell'iniziativa: può attivarsi o ad impulso di un privato, di un organo elettivo o dei suoi singoli componenti, del Segretario Comunale o di un responsabile di unità organizzativa o di un dipendente preposto ad un ufficio.
- b) Fase istruttoria: compete ai responsabili delle unità organizzative, ciascuno per le materie di propria competenza.
- c) Fase dispositiva: consiste nella predisposizione del provvedimento formale nel quale dovrà farsi riferimento alla richiesta, specificando se la stessa è ad impulso di un privato o di un Ente Pubblico, e che va corredato di ogni riferimento di legge o di regolamento nonché degli atti in esso richiamati ed allegati.

ART. 47
(Pareri sulle deliberazioni)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere al responsabile di posizione organizzativa interessato in ordine alla regolarità tecnica e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono riportati ed inseriti nella deliberazione.

2. I pareri hanno natura obbligatoria e sono bidirezionali, in quanto l'organo elettivo non può esimersi dal richiederli e il titolare responsabile non può sottrarsi dall'obbligo di fornirli. Vanno espressi sulla proposta in via preventiva, in quanto devono essere richiesti ed espressi a completamento della fase istruttoria e precedentemente al momento decisionale.

3. I pareri di cui al presente articolo non sono vincolanti. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta va espresso dal responsabile di posizione organizzativa nelle cui competenze è compresa la materia oggetto della proposta stessa ed attiene alla regolarità e correttezza dell'atto.

5. In caso di assenza, vacanza od impedimento di un titolare di posizione organizzativa, le sue funzioni sono disimpegnate da altro titolare di posizione organizzativa e possono eccezionalmente essere disimpegnate dal dipendente avente qualifica funzionale immediatamente inferiore appartenente alla stessa area. Le funzioni saranno assegnate con formale provvedimento del Sindaco.

6. Nel caso di parere negativo lo stesso non può essere espresso dal responsabile in forma generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto di valutare l'esatta portata in rapporto alla decisione da prendere.

ART. 48

(Servizio di controllo interno)

1. E' istituito il servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Tale organo sarà composto secondo quanto previsto da un apposito Regolamento in materia.

TITOLO IV° GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

ART. 49

(Forme di gestione)

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune di Villalba, ai sensi della vigente normativa, provvede alla gestione concorrenziale dei servizi pubblici di rilevanza economica, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

3. Il Comune di Villalba, ai sensi della vigente normativa regionale, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante

affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico.

2. Lo scopo delle istituzioni è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 50

(Gestione in economia)

1. Il Comune può assumere la gestione diretta in economia di un servizio pubblico locale solo ove questo si presenti di modeste dimensioni ed assuma caratteri tali da escludere la opportunità del ricorso alla costituzione di una istituzione o di un'azienda.

2. Si ha gestione in economia quando, l'attività, che di regola viene disimpegnata da imprenditori esterni all'Amministrazione, viene da questa organizzata e svolta direttamente per mezzo dei propri uffici.

3. La gestione in economia di un servizio pubblico dovrà essere regolata da apposito regolamento che indichi precisi criteri per assicurare la economicità e la efficienza della gestione.

ART. 51

(Concessioni a terzi)

1. Il Comune può assicurare la gestione di un servizio pubblico locale mediante concessione a terzi, quando ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale lo richiedano.

ART. 52

(Aziende speciali)

1. Le aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, sono Enti strumentali del Comune, dotati di proprio Statuto.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ne delibera la costituzione e ne approva lo Statuto nel quale deve essere previsto un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e la composizione del Consiglio di amministrazione.

3. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore.

4. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, con le modalità, le competenze e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento comunale.

5. L'azienda speciale deve informare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; ha l'obbligo del pareggio del bilancio e dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART. 53

(Istituzioni)

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, la cui organizzazione ed il cui ordinamento sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento

comunale.

2. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco tra persone particolarmente qualificate in relazione al servizio da gestire. Tale nomina è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o Assessore.
4. La composizione, la durata in carica, la surrogazione e revoca dei componenti sono disciplinate dal Regolamento comunale.
5. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento comunale.
6. Il Direttore è nominato e revocato dal Sindaco.
7. Può essere scelto tra i dipendenti comunali.
8. Ad esso compete la responsabilità gestionale.
9. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione e la cessazione del rapporto di lavoro, sono disciplinati dal Regolamento comunale.
10. Al Direttore ed al restante personale dell'istituzione si applicano le norme dei contratti nazionali collettivi e degli accordi di comparto del personale degli Enti Locali.
11. La deliberazione consiliare di costituzione della istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
12. Con essa il Comune conferisce il capitale di dotazione, approva il Regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture, degli uffici per la disciplina della contabilità, determina la dotazione del personale, determina le finalità e gli indirizzi.
13. Il revisore dei conti, di cui al successivo art. 74 del presente Statuto, esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 54

(Società per azioni)

1. Il Comune, può assicurare la gestione del servizio pubblico mediante costituzione di società per azioni a capitale interamente pubblico.
2. La deliberazione consiliare di costituzione della società deve indicare le ragioni di pubblico interesse che la determinano, nonché le ragioni di vantaggio della soluzione.
3. La deliberazione è adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO V° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 55

(La Partecipazione)

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, vengono garantite ai cittadini singoli o associati le condizioni di intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che detti Organi dovranno assumere sui temi di interessi generali.

ART. 56
(Albo delle Associazioni)

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune si realizza anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione.
2. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi, nonché alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per potere costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti commi il Comune istituisce un Albo di Associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale. L'iscrizione all'Albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello Statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, nonché sulla base dei criteri indicati al secondo comma del presente articolo.
4. L'istanza può essere presentata da Associazioni, costitutesi da almeno un anno che operino nell'ambito del territorio comunale.
5. Il Comune prevede apposite convenzioni tra le Associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
6. Alle Associazioni iscritte all'Albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporto di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico professionale ed organizzativa.
7. A tal fine il Consiglio stabilisce, in sede di approvazione del **Bilancio di previsione**, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno sulla base di progetti ed attività documentate.
8. Annualmente la Giunta rende pubblico l'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
9. Le Associazioni di cui al comma precedente sono tenute al rendiconto per le spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.

Art. 56 - bis
(Consulta dei cittadini migranti)

1. È istituita la consulta dei cittadini migranti per favorire l'integrazione di cittadini residenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. La composizione ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 56 ter
(Consulta giovanile)

1. È istituita la Consulta Giovanile.
2. La composizione, le competenze e la disciplina di funzionamento della Consulta sono demandate ad un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 57
(Diritto di udienza)

1. I cittadini, singoli o associati, partecipano all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2. Essa è richiesta per iscritto e deve avere luogo entro i successivi dieci giorni.

3. Il diritto di udienza si esercita davanti al Sindaco, agli Assessori Comunali od ai Funzionari responsabili dei servizi.

4. In calce alla domanda è apposta annotazione dell'avvenuta udienza ed, a richiesta del cittadino, di ogni altro fatto o circostanza relativi all'argomento che egli ritenga di fare constatare.

CAPO II° REFERENDUM

ART. 58 (Principi Generali)

1. Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice Referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in ordine a questioni di interesse generale.

2. La partecipazione ai Referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.

3. Il quesito oggetto del Referendum da sottoporre all'elettore deve essere formulato in maniera chiara ed univoca.

4. Il Regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un'adeguata informazione sul contenuto dei Referendum.

ART. 59 (Limiti di ammissibilità)

1. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina del personale e della dotazione organica;

b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;

c) i regolamenti interni;

d) **il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;**

e) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;

f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio.

2. I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

3. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di un referendum.

ART. 60 (Referendum consultivi)

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco che ne fissa la data, qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'Amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.

2. Il referendum può essere promosso:

a) con deliberazione Consiliare adottata da almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica;

b) dal dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale e con le sottoscrizioni raccolte nell'arco di tre mesi.

3. Ricevuta la proposta referendaria, corredata dalle relative firme, l'Ufficio elettorale Comunale ne esaminerà i requisiti di ammissibilità di cui al punto b) del presente articolo e lo presenterà, entro il termine di trenta giorni, al Sindaco per l'adozione della delibera di indizione.

4. Il Sindaco esaminerà la proposta entro i successivi trenta giorni e provvederà ai successivi

adempimenti.

5. L'approvazione della proposta di Referendum consultivo, da parte del Consiglio Comunale, sospende l'attività deliberativa dello stesso sul medesimo argomento oggetto del referendum.

ART. 61 **(Referendum propositivi)**

1. Il Referendum propositivo è indetto dal Sindaco che ne fissa la data e può avere ad oggetto una motivata proposta normativa di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco.

2. Il Referendum può essere promosso:

a) dal dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale.

3. Non si fa luogo a Referendum propositivo se almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria.

ART. 62 **(Referendum abrogativo)**

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti deliberativi quando lo richiedano un numero di elettori pari al dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, calcolato sull'ultima revisione semestrale.

2. Il referendum è ammesso su deliberazioni di interesse generale e su singoli provvedimenti già esecutivi, purchè non siano lese situazioni giuridiche soggettive di terzi.

3. Non è ammesso referendum sulle materie previste dall'art. 59 né sulle deliberazioni concernenti strumenti di pianificazione urbanistica.

4. La proposta di referendum deve indicare l'atto deliberativo di cui si chiede l'abrogazione e deve essere presentato al Sindaco. Entro 60 giorni dalla presentazione ne verifica l'ammissibilità formale e fissa la data di consultazione, che dovrà svolgersi entro 120 giorni, ed assumere il relativo impegno di spesa.

5. L'abrogazione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento, da parte del Sindaco, con il quale si prende atto del risultato della consultazione referendaria.

ART. 63 **(Effetti del Referendum)**

1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stato raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi.

2. Il risultato del Referendum discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al Consiglio Comunale, vincola l'Amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

ART. 64 **(Facoltà di ricorso)**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del

contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.

ART. 65
(Facoltà di intervento)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi, nonché i dipendenti responsabili dei procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente **comma 5**, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere entro trenta giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

10. Il Sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.66
(Proposte di iniziativa popolare)

1. I cittadini del Comune, nel numero non inferiore a 50 (cinquanta), possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi, con la indicazione della relativa copertura finanziaria.

2. L'organo competente ad adottare l'atto è tenuto a pronunciarsi entro **trenta** giorni dal ricevimento della proposta, disponendo se necessario, l'audizione di una rappresentanza dei proponenti, prima della pronuncia.

ART.67
(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART.68 **(Consorzi)**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio.

ART. 69 **(Accordi di programmi)**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI° **FINANZA E CONTABILITA'**

ART. 70 **(Principi)**

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge dello Stato.

2. Il Comune, nell'ambito del coordinamento statale della finanza pubblica, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria attraverso la propria potestà impositiva, le risorse autonome, le risorse trasferite dallo Stato e quelle attribuite dalla Regione, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ispirandosi nell'impiego di tali mezzi, a criteri di efficienza, efficacia e razionalità delle scelte.

3. L'attività impositiva del Comune si ispira ai principi contenuti **nello Statuto dei diritti del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212, del e ss.mm.ii.**

In particolare, le norme regolamentari:

1) devono essere formulate in termini chiari e semplici;

- 2) non possono avere effetto retroattivo salvo i casi previsti dalla legge;
 - 3) se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato;
 - 4) gli avvisi di accertamento e di liquidazione dei tributi locali devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L'Amministrazione Comunale adotta idonee iniziative dirette a:
- 1) agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
 - 2) motivare i provvedimenti amministrativi;
 - 3) improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
 - 4) riconosce il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie. In particolare, l'organo competente a rispondere al contribuente è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Per il finanziamento dei programmi di investimento, il Comune attiva le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie per il reperimento di risorse da impiegare.

ART. 71 **(Ordinamento contabile)**

1. Nell'ambito delle disposizioni di legge, la contabilità forma oggetto di apposito regolamento.
2. Il regolamento di contabilità è informato ai seguenti criteri ed indirizzi:
 - a) la formazione tempestiva dei documenti previsionali e programmatici con il rispetto dei termini nelle singole fasi di istruttoria, preparazione, partecipazione e proposizione, deve consentirne l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro le scadenze di legge;
 - b) i tempi di preparazione del **rendiconto di gestione** devono consentirne l'approvazione entro i termini di legge;
 - c) la specificazione dei contenuti e degli effetti dell'impegno contabile e provvisorio, dell'attestazione di copertura finanziaria e dell'impegno definitivo, deve garantire la valida assunzione di obbligazioni passive nel rispetto degli equilibri finanziari del bilancio;
 - d) lo snellimento delle procedure contabili di esazione e di pagamento;
 - e) l'individuazione dei criteri da seguire circa la priorità dei pagamenti;
 - f) l'unitarietà della programmazione finanziaria e delle fasi operative della gestione del bilancio.

ART. 72 **(Programmazione economico-finanziaria)**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che sono acquisibili nel periodo preso in considerazione dai documenti di programmazione.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento attraverso il quale si svolge la gestione economico finanziaria del Comune. Esso è redatto con l'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità della veridicità, del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico di cassa.
3. I documenti di programmazione pluriennale previsti da leggi statali e regionali sono predisposti con il bilancio di previsione annuale.
4. La programmazione degli interventi, per spese correnti e per investimenti, deve essere coerente con le risorse realisticamente acquisibili e, in mancanza di indicazioni riduttive o incrementative certe, deve essere operata a valori costanti.
5. Sono improponibili le programmazioni di interventi e di opere carenti dei superiori

requisiti.

ART. 73
(Controllo della gestione)

1. Il Comune attua il controllo di gestione secondo le modalità dettate dalla legge e determinate dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è inteso ad accertare lo stato di attuazione dei piani, programmi e progetti; a riscontrare la persistenza dell'equilibrio finanziario, economico e di cassa; ad eseguire raffronti sulla base di indici e di parametri prefissati.

3. Delle risultanze del controllo di gestione viene data periodicamente informazione, secondo cadenze e modalità stabilite dal regolamento, agli organi comunali.

ART. 74
(Revisore dei conti)

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore unico dei conti, nominato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regionali vigenti in legge regionale.

2. Il Revisore unico dei conti svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'Ente;

b) esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;

e) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, nei quali è espresso un motivato giudizio di conformità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri del responsabile del servizio proponente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturali e di ogni altro elemento utile;

f) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità;

g) effettua con cadenza trimestrale le verifiche ordinarie di cassa, la verifica di gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili del Comune.

3. Il Revisore Unico dei Conti esprime dei pareri, con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità, altresì in materia di:

- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

- proposte di ricorso all'indebitamento;

- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

4. Il Revisore Unico dei Conti presenta, con cadenza semestrale, una relazione sulla propria attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo gli opportuni interventi al Consiglio Comunale, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione.

5. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Sindaco ed al Presidente del Consiglio che provvede a convocare il Consiglio Comunale entro quindici giorni iscrivendo all'Ordine del giorno la comunicazione del Revisore unico dei conti.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente connessi al mandato.

7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

8. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

ART. 75

(Servizio finanziario)

1. Il capo del servizio finanziario coordina e gestisce l'attività finanziaria del Comune, sottoscrive gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.

2. Ai responsabili delle unità organizzative sono affidati da parte dell'amministrazione le dotazioni necessarie a seguito della definizione del piano esecutivo di gestione.

3. I responsabili delle unità organizzative, a seguito dell'affidamento di cui al comma precedente, adottano le determinazioni con le quali impegnano le spese nei limiti delle assegnazioni disposte e possono proporre modifiche della dotazione assegnata.

ART. 76

(Gestione e conservazione del patrimonio)

1. Il Sindaco, attraverso il servizio finanziario, cura gli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro continuo aggiornamento.

2. Il responsabile del servizio finanziario ha la responsabilità della gestione dei beni patrimoniali disponibili, ed eseguirà l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative e quant'altro gli sia espressamente demandato.

3. I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere concessi in affitto o alienati anche in relazione alla loro onerosità.

4. Il ricavato è destinato al reinvestimento e/o al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e patrimonio, dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

ART. 77

(Accertamento e riscossione delle entrate)

1. E' compito del responsabile di ogni procedimento, qualora accerti entrate a favore del Comune, trasmettere al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione prevista dalle norme dell'ordinamento finanziario e contabile ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

2. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento i dipendenti incaricati delle riscossioni che di norma i debitori versano direttamente a seguito di apposizione marche segnatase negli atti richiesti o di ricevute tratte da appositi bollettari.

ART. 78
(Attività contrattuale)

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale, regionale e della Comunità economica europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.

TITOLO VII°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 79
(Revisione dello Statuto)

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto.

ART. 80
(Adozione e revisione dei regolamenti)

1. I Regolamenti richiamati nello Statuto, sono deliberati o aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

ART. 81
(Disciplina transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Lo Statuto, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "Adeguamento Statuto Comunale. Approvazione schema";

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata Legge di riforma delle autonomie locali;

Con votazione palese ed unanime,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo dello schema di Statuto Comunale, le cui modificazioni vengono evidenziate in grassetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare massima pubblicità, mediante apposito manifesto, delle proposte di modificazione, allo scopo di consentire ai cittadini singoli ed associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso.

* * *

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, attesa l'urgenza di procedere alla pubblicazione del relativo avviso alla cittadinanza;

con votazione palese ed unanime,

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale



È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo _____
Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91

Villalba, li 23/09/2013 Il Segretario Comunale _____

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____